



Data 02/07/2021

Protocollo N° 0298971 Class: 1.810.01.1 Fasc.

Allegati N° 0 per tot.pag. 0

Oggetto: Legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 “*Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione*”. Comunicazione.

Ai Comuni del Veneto
Uffici Commercio/SUAP

Loro sedi

Si informano codeste Amministrazioni che nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 84 del 25 giugno 2021 è stata pubblicata la legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 in oggetto indicata, entrata in vigore il giorno successivo, la quale ha introdotto alcune disposizioni di modifica delle normative regionali afferenti alle materie di seguito indicate, di competenza della scrivente struttura:

- a) commercio su aree pubbliche: l'articolo 11 della nuova legge ha provveduto a modificare l'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “*Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche*” con riferimento al riconoscimento dei mercati da parte della Regione. Per effetto di tale disposizione le modifiche o variazioni ai mercati esistenti non saranno più oggetto di riconoscimento da parte della Regione, rimanendo tali modifiche nell'esclusiva competenza del Comune. Rimane oggetto di riconoscimento regionale l'istituzione di nuovi mercati. Si evidenzia, altresì, che per quanto concerne i procedimenti di riconoscimento di modifiche o variazioni, attualmente pendenti presso la scrivente struttura, per effetto della sopravvenuta disposizione normativa non si darà corso ai procedimenti medesimi. Appare opportuno precisare, da ultimo, che rimane confermata la comunicazione alla Regione, entro il 15 ottobre di ogni anno, delle modifiche apportate ai mercati ai fini della consueta predisposizione del calendario regionale dei mercati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 10 del 2001;
- b) rete distributiva di carburanti: gli articoli 12, 13 e 14 della nuova legge regionale hanno provveduto a modificare, rispettivamente, gli articoli 9, 4 e 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “*Norme per la razionalizzazione e l'ammmodernamento della rete distributiva di carburanti*”. In particolare l'articolo 12 della nuova legge regionale ha disposto la sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 23 del 2003 in materia di collaudo ed esercizio provvisorio degli impianti di distribuzione carburanti; per effetto della sopravvenuta disposizione, ai fini del collaudo è ora previsto l'invio al SUAP, da parte del titolare dell'autorizzazione, del certificato di collaudo

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese
Unità Organizzativa Commercio e Servizi
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia - Tel. 041/2794250-4251-4270 – Fax 041/2794253

PEC: industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it e-mail: industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it



effettuato da un professionista abilitato. L'invio del predetto certificato consente l'esercizio immediato dell'attività, fatti salvi i controlli da parte degli enti competenti. È altresì previsto l'invio al SUAP, da parte del medesimo titolare, ogni quindici anni dall'ultimo collaudo, di una perizia giurata predisposta da un professionista abilitato, attestante l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.

Per effetto della nuova disposizione regionale non trovano più applicazione le disposizioni in materia di commissione di collaudo disciplinate dal richiamato articolo 9 nella previgente formulazione.

L'articolo 13 della nuova legge regionale, in stretta correlazione con la modifica testé indicata, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 4, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 23 del 2003, nella parte in cui venivano attribuite alla Giunta regionale specifiche funzioni attuative in materia di procedure di collaudo, nonché di determinazione dell'indennità spettante ai componenti della commissione di collaudo disciplinata dall'articolo 9 della legge regionale n. 23 del 2003 nella sua previgente formulazione.

Da ultimo, l'articolo 14 della nuova legge regionale ha disposto la sostituzione dell'articolo 17, comma 8 della legge regionale n. 23 del 2003, in materia di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti, specificando che la revoca opera anche nel caso di mancata presentazione al SUAP, da parte del titolare dell'autorizzazione, della perizia giurata redatta da un professionista abilitato, di cui all'articolo 9, comma 3 della legge regionale n. 23 del 2003 nella sua nuova formulazione.

In assenza di diverse disposizioni regionali di carattere transitorio, la sopravvenuta normativa regionale si applica anche ai procedimenti di autorizzazione pendenti alla data di entrata in vigore della normativa medesima.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Il Direttore
Dott.ssa Luisa Luise

Ufficio Disciplina, Programmazione e Contenzioso
Responsabile dott. Giuseppe Mollica – tel. 041 2794283

dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00

Ufficio Carburanti, Oli minerali e Rapporti istituzionali
Responsabile dott.ssa Lucia Tronchin – tel 041 2794260

Lettera ai Comuni legge reg 17 2021.docx

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da LUISE LUISA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese
Unità Organizzativa Commercio e Servizi
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia - Tel. 041/2794250-4251-4270 – Fax 041/2794253

PEC: industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it e-mail: industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it